



DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

OBBLIGO UFI PER LE MISCELE PERICOLOSE - SCADENZE

Con il Reg. (UE) 2017/542 è stata apportata un'importante modifica al Reg. (UE) 1272/2008 e più precisamente all'Allegato VIII, contribuendo a rendere organico e in tutto il territorio europeo l'azione di comunicazione agli organismi competenti individuati dai singoli stati membri della comunicazione prevista dall'art 45 del Reg. (UE) 1272/08. Da questo passaggio è nato il concetto di identificatore unico di formula (**Unique Formula Identifier, UFI**), con l'esigenza di definire un formato di presentazione armonizzato a uso degli importatori e degli utilizzatori a valle (es. formulatori, utilizzatori industriali, reimpallatori) per la trasmissione agli organismi designati di informazioni sulle miscele classificate pericolose (per la salute o per pericoli fisici) che si immettono sul mercato. Altro aspetto importante scaturito dai precetti legislativi riguarda l'invio della "notifica" prima dell'immissione sul mercato della miscela per l'assegnazione a ciascuna formulazione chimica di uno specifico codice. L'obbligo prevede l'inserimento del codice UFI sia in scheda dati di sicurezza sia in etichettatura. Si ricorda che si tratta di un codice alfanumerico di 16 caratteri, a gruppi di quattro, che racchiudono il nome commerciale attribuito al prodotto, la sua composizione e chi fornisce il prodotto. Il significato che il legislatore europeo ha dato all'obbligo di notifica prima dell'immissione sul mercato del territorio europeo di una miscela chimica classificata come pericolosa per la salute e per la sicurezza, nasce dalla volontà di garantire una gestione rapida e efficace di qualsiasi emergenza dovuta ad un'esposizione accidentale al prodotto chimico pericoloso. Le ditte interessate possono trovare le informazioni necessarie alla notifica al seguente indirizzo <https://poisoncentres.echa.europa.eu/it/tools>, ricordando che a partire dal 01/01/2025 dovrà essere usato esclusivamente il formato di notifica armonizzato ivi reperibile se si intende commercializzare miscele classificate pericolose.

Ad ogni buon conto si ripropongono le scadenze previste dalla legislazione vigente riguardo alle notifiche:

- 1° gennaio 2020 per prodotti destinati al consumo;
- 1° gennaio 2021 per prodotti destinati all'uso professionale;
- 1° gennaio 2024 per prodotti destinati all'uso industriale.

Per le miscele che sono già state notificate il Regolamento consente alle aziende di adeguarsi entro il 2025 fatto salvo il concetto che se dovessero subire cambiamenti (per es. composizione chimica) queste dovranno essere notificate secondo le scadenze sopra indicate.

Rovigo il 13/12/2024

Dipartimento di Prevenzione - Equipe Reach CLP
Per contatti: tel. 0425394770

Az. ULSS 5 Polesana
Dipartimento di Prevenzione – Area tematica Reach/CLP
tel .0425394770 – mail protocollo.aulss5@pecveneto.it